TORNATA DELL'11 MARZO 1872

fici collocati a riposo, tenne calcolo dei servizi prestati fino al 1861 con l'aumento del quin(o a norma della legge antica, ed applicò poi la nuova per gli anni posteriori; e ciò era conforme a giustizia ed equità, in quanto che una legge nuova non poteva certamente aver forza retroattiva, nè privare gl'impiegati medesimi di un benefizio al quale avevano già acquistato diritto, sia per la legge preesistente, sia pel rilascio del 2 e mezzo per cento sullo stipendio percepito. Intanto la stessa Corte dei conti nel liquidare altre pensioni nel 1870, perdurando la medesima condizione di cose, non volle più tenere ragione sino al 1861 dell'aumento del quinto degli anni di servizio, e senza veruna distinzione di epoca le pensioni furono tutte liquidate colle norme della legge nuova... »

Qui poi seguono delle apprezzazioni che credo superfluo di leggere ancora.

Sono firmati:

« Gli ufficiali telegrafici: Pietro Morelli, Federigo Correa, Errico Ferraro, Francesco Sorvillo, Raffaele Trapani, Froggio Domenico, Di Palma Luigi, Rocco Salvatore, Apicella Alfonso, Buraglia Edoardo, Federico Ferraro, Bencivenghi Giuseppe, Alfredo Rocchi, Iaccarino Francesco, Ravallese Giuseppe, Rispoli Celestino, Camillo Martucci, Guglielmo Canale, Acampora Francesco, Gabriele Monasterio, De Leo Francesco Saverio, Gaetano Cacace, Giuseppe De Crescenzo, Giacomo Trapani, Canale Carlo, Guerriero Antonio, De Mauro Ciro, De Rosa Salvatore, Baglivo Ferdinando, Cappuccio Gennaro, Giuseppe Castellano, Ottavio Cafiero, Matteo Lauro, Malia Ermanno. »

Ripeterò, o signori, che il diritto di costoro è inconcusso, perchè sino al 1869 tutti gl'impiegati compagni loro che si sono presentati davanti alla Corte dei conti hanno avuto valutati i loro anni di servizio dal 1861 in poi con la legge italiana, e per quelli prestati prima del 1861, col beneficio che accordava la legge napoletana del 1832. Per essi si pretenderebbe fare ora l'opposto, e questo, permettetemi che lo dica, non è punto giusto. Davanti a queste considerazioni, la Commissione senz'entrare nel merito di quello che ha fatto la Corte de' conti, vi propone che la domanda sia decretata di invio al Ministero: e non ho difficoltà di aggiungere che mi dispiace di non vedere presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, cui ieri mi sono fatto un dovere di far leggere questa petizione, il quale partecipava colla Commissione delle petizioni, come spero dividerà la Camera, il parere che dessa doveva essere inviata al Ministero per una soluzione in nome dell'equità, in nome della giustizia.

ARA. Io non mi stupisco che l'onorevole deputato Di San Donato abbia insistito nelle sue conclusioni, appunto perchè egli non è avvocato. Egli ha fatto cenno alla mia qualità di avvocato; ed è veramente quella che mi ha spinto a proporre l'ordine del giorno puro e semplice sulle conclusioni della Commissione. Qui non si tratta di discutere se vi sia il diritto o no nei petenti; questo dipende tutto affatto dall'autorità giudiziaria.

Dal momento che la Corte dei conti, nell'applicazione della legge, ha creduto che non si dovesse concedere la pensione ai petenti, essa era in ciò sovrana. Se la Commissione delle petizioni crede che vi sia qualche cosa da fare, deve esternare il voto che per legge interpretativa si provveda all'interesse speciale dei petenti, ma non si può, nè deve dalla Commissione delle petizioni intrudersi in quanto si fa dall'autorità giudiziaria. Non si è mai fatto dalla Camera, e non si deve fare. La Camera è legislativa, ma non può essere superiore nè alla Corte di cassazione, nè alla Corte dei conti. Io non difendo l'operato della Corte dei conti, l'ho già detto, perchè forse avranno tutti i diritti i petenti; ma legalmente non si può trasmettere la petizione al Ministero, salvo che si modifichino le conclusioni della Commissione, e che si dica al Ministero che voglia presentare una legge relativa ai petenti.

In questo senso posso ammetterlo, altrimenti propongo nuovamente la questione pregiudiziale.

DI SAN DONATO, relatore. Mi permetta la Camera; ma che cosa vuol dire l'invio al Ministero? Vuol dire che il Ministero, verificata la cosa, proponga un progetto di legge in favore dei petenti ove non si creda facoltato di risolverla differentemente.

Noi non veniamo qui ad attaccare la Corte dei conti; e l'onorevole Ara, che è vecchio quanto me nel Parlamento, sa che l'invio di una petizione al Ministero, è la massima delle deliberazioni che possa prendere la Camera. Che cosa racchiude questo invio? Che il Ministero prendendo in considerazione, come l'ha preso la Camera, il diritto dei petenti, presenti, ove occorra, un apposito progetto di legge.

ARA. In questo senso, non ho difficoltà che si faccia come propone l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Dunque ella non insiste?

ARA. Nel senso indicato dal relatore non ho difficoltà di aderire all'invio al Ministero della petizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare. BORRUSO. Io credo che le conclusioni della Giunta debbano accettarsi dalla Camera, perchè essendovi una giurisprudenza molto varia su queste questioni, ed avendo la stessa Corte dei conti applicata la legge tenendo conto dell'aumento del 5 per cento sino ad una certa epoca, e senza tener conto di questo aumento da quell'epoca in poi. Io credo che sarebbe opportuno che il Ministero se ne occupasse, e presentasse un progetto di legge alla Camera in senso applicativo, perchè la Corte dei conti, uniformandosi alle disposizioni della Camera, unificasse le sue vedute ed assodasse la giurisprudenza pei casi avvenire.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, porrò ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)